

TRIBUNALE DI BRESCIA

GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO

con contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. e con richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c. ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito MIUR

Nell'interesse della sig.ra Franzese Filomena, nata a Napoli il 03/09/1994 C.F. FRNFMN84P43F839P, e residente in Ghedi (BS) alla via F. Baracca n. 5, ai fini del presente procedimento, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolino Bonavita, (c.f. BNVPLN58H13H128Z) presso il cui studio elettivamente domicilia in Quindici (AV) alla via Forno, n. 19, giusta procura allegata in calce al presente, della quale è stata estratta copia informatica ed inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso. Ai sensi degli artt. 125 e 136 cod. proc. civ. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 0818240656 e indirizzo di pec: paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it;

RICORRENTE

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione**, (ex Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi del d.l. 9 gennaio 2020 n. 1), C. F. 80014130878, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Viale Trastevere, 76/a Roma, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso cui elettivamente domicilia in Brescia (BS), Via Santa Caterina, n. 6, PEC: ads.bs@mailcert.avvocaturastato.it;

RESISTENTE

- **Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**, C.F. 80039860632, in persona del Direttore Generale, legale rapp.te *pro tempore*, con sede in via Via Polesine, 13 Milano, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso cui elett.te dom.lia in Brescia, Via Santa Caterina, n.6 PEC: ads.bs@mailcert.avvocaturastato.it

RESISTENTE

- **Ufficio IV- Ambito Territoriale di Brescia**, C.F.: 97254200153, in persona del dirigente,

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel/f a x 081/8240656 cell. 338/5607328
P.E.C. paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it e-mail: paolinobonavita@libero.it



legale rapp.te, con sede in via Via S.Antonio n. 14, Brescia (BS), rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui elettivamente domicilia in Brescia (BS) alla Via Santa Caterina, n. 6, PEC: ads.bs@mailcert.avvocaturastato.it; **RESISTENTE**

NONCHE'

eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria permanente 24 mesi personale ATA profilo Collaboratore Scolastico dell' Ufficio Scolastico IV Ambito Territoriale della Provincia di Brescia, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.

CONTROINTERESSATI

AVVERSO

I Decreti n. 772 del 23/07/2021 (**Cfr. Doc. 1**) approvazione delle graduatorie permanente definitive 24 mesi del personale ATA pubblicato dall' Ufficio Scolastico IV Ambito Territoriale della Provincia di Brescia e n. 794 del 29-07-2021 (**Cfr. Doc. 2**) rettifica delle graduatorie permanenti definitive 24 mesi del personale ATA pubblicato dall' Ufficio Scolastico IV Ambito Territoriale della Provincia di Brescia, dei concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 del Decreto legislativo 297/94, relative ai profili professionali dell'Area A e B del personale ATA, approvate in via definitiva con decreto n. 772 del 23.07.2021, con i relativi allegati di esclusione dal profilo di Collaboratore Scolastico e di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti, comunque lesivi della posizione soggettiva della ricorrente.

FATTO

1. In data 21/04/2021 la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia con prot. n. 4895 (**Cfr. Doc. 3**) ha indetto il concorso, per soli titoli, per l'accesso al ruolo provinciale del personale ATA.
2. L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia, in data 21.04.2021 con Decreto prot. n. 3419 (**Cfr. Doc. 4**) pubblicava il Decreto n. 863 dell' Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (**Cfr. Doc. 5**), avente ad oggetto l'

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel/f a x 081/8240656 cell. 338/5607328
P.E.C. paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it e-mail: paolinobonavita@libero.it



aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali concernenti il profilo professionale dell'area A (**Profilo Collaboratore Scolastico**) effettuati secondo le disposizioni del citato Decreto prot. n. 863. L' art. 2 (Requisiti per l'ammissione al concorso dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente) il punto 2.3, infatti, così recita: "Per essere ammessi ai concorsi i candidati devono, altresì, possedere i titoli di studio di cui alla sequenza contrattuale sottoscritta il 25.07.2008 ed in particolare l'art. 4 -modifica della Tabella B allegata al CCNL 29.11.2007- requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA – di seguito indicati per ciascun profilo professionale:

- Collaboratore Scolastico:

- 1 – diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale;
- 2 - diploma di maestro d'arte;
- 3 - diploma di scuola magistrale per l'infanzia;
- 4 - qualsiasi diploma di maturità;
- 5 - attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

3. La sig.ra Franzese Filomena, avendo i requisiti previsti dal detto decreto prot. n. 863: a) titoli culturali 1) diploma di qualifica professionale conseguito presso l'Istituto Paritario Centro studi Sannitico S.r.l. Durazzano (BN) (**Cfr. Doc. 6**); 2) diploma di maturità di Ragionerie e Perito Contabile conseguito presso dall' Istituto Tecnico Commerciale Statale "G. Filangieri" di Frattamaggiore (NA) (**Cfr. Doc. 7**), nonché di aver svolto n. 24 mesi di servizio nel personale ATA, profilo di Collaboratore Scolastico, inoltrava nei termini, mediante il sistema informativo POLIS, la domanda di partecipazione al concorso ai fini dell'inclusione nella graduatoria permanente del personale A.T.A, per il profilo di Collaboratore Scolastico; (**Cfr. Doc. 8**).

4. In data 08/07/2021 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia con prot. m_pi.AOOUSPBS. Registro Ufficiale U. 0005473 (**Cfr. Doc.**

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel/f a x 081/8240656 cell. 338/5607328
P.E.C. paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.i e-mail: paolinobonavita@libero.it



9), pubblicava le graduatorie provvisorie provinciali permanenti dei concorsi per soli titoli del personale ATA – valide per l'a.s. 2021/22, con allegato l'elenco degli esclusi, ove nel profilo di collaboratore scolastico risultava il nominativo della ricorrente, nonché per email veniva notificato alla ricorrente il Decreto di Esclusione (**Cfr. Doc. 10**). Pertanto, in data 09.07.2021, la ricorrente provvedeva all'inoltro al competente Ambito Territoriale di Brescia Ufficio IV reclamo (**Cfr. Doc. 11**) avverso al Decreto di esclusione dalle graduatorie provvisorie del personale ATA, profilo collaboratore scolastico.

5. In data 23/07/2021, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio IV A. T. di Brescia pubblicava il Decreto prot. m_pi.AOOUSPBS. Registro Decreti U. 0000772, avente ad oggetto l'approvazione delle graduatorie definitive relative ai profili professionali dell'Area A e B del personale ATA e l'elenco degli esclusi A.T.A. (**Cfr. Doc. 1**).

6. In data 29/07/2021 pubblicava il Decreto prot. m_pi.AOOUSPBS. Registro Decreti U. 0000794 (**Cfr. Doc. 2**), avente ad oggetto la rettifica delle graduatorie definitive relative ai profili professionali dell'Area A e B del personale ATA, di cui l'elenco degli esclusi A.T.A. approvate con il citato decreto 772, tra gli esclusi risultava anche il nominativo della ricorrente, con la seguente motivazione "art. 2".

Con il presente atto, pertanto, la sig.ra Franzese Filomena, come sopra rappresentata, assistita, difesa e domiciliata, agisce in giudizio al fine di sentir dichiarare la illegittimità dei suddetti decreti, adottati dall' Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia nei suoi confronti, onde ottenere la disapplicazione dei decreti illegittimi sopra descritti, con conseguente inserimento nella graduatoria permanente provinciale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia -Ufficio IV- Ambito Territoriale di Brescia concernente il profilo professionale dell'area A (Collaboratore Scolastico) **ingiustamente esclusa**.

Infatti, gli intimati provvedimenti sono illegittimi, nulli, inefficaci, infondati in fatto e in diritto, adottati in violazione di legge, per tutti i motivi in fatto ed in diritto di seguito riportati.

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel/f a x 081/8240656 cell. 338/5607328
P.E.C. paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it e-mail: paolinobonavita@libero.it



GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Ai sensi dell'art. 63, comma 4, D. Lgs. n. 165/2001, spettano alla giurisdizione del Giudice amministrativo "Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3 (ovvero, relative ai rapporti di lavoro del personale, che restano in regime di diritto pubblico), ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi".

Il presente ricorso ha per oggetto l'esclusione dalle graduatorie permanenti Provinciali del personale ATA e, dunque, un'ipotesi esterna alla fattispecie concorsuale presa in considerazione dal citato art. 63. Si tratta, infatti, di meri atti gestori del datore di lavoro pubblico a seguito atti di gestione che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima.

A parere del Consiglio di Stato, invero, "La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento, non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico- valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa". In favore della giurisdizione del giudice ordinario è intervenuta anche la

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel/f a x 081/8240656 cell. 338/5607328
P.E.C. paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it e-mail: paolinobonavita@libero.it



Corte di Cassazione SS.UU.2, secondo cui: “In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30/03/2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili”.

I candidati, mediante la richiesta d'inserimento della graduatoria – così come operata dall'odierna ricorrente – fanno valere un diritto soggettivo o, in generale, la pretesa di essere inseriti in graduatoria e di essere esattamente collocati al suo interno. La verifica dei requisiti per l'inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa poiché si tratta di attività vincolata alla sussistenza, o meno, dei presupposti di legge. Non rileva, infine, l'eventuale natura amministrativa del decreto ministeriale che prevede le modalità d'inserimento in graduatoria, atteso che, nel caso di specie, l'oggetto principale della controversia è la pretesa al reinserimento nella graduatoria. Non esistono, quindi, ragioni per affermare la sussistenza della giurisdizione amministrativa.

I Decreti n. 772 del 23/07/2021 (**Cfr. Doc. 1**) e n. 794 29-07-2021 (**Cfr. Doc. 2**), infine, dispongono che avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.

SULLA COMPETENZA TERRITORIALE

Per mero tuziorismo difensivo si evidenzia che Codesto Ill.mo Tribunale adito è territorialmente competente per la causa de qua, in quanto il provvedimento impugnato è stato

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel/f a x 081/8240656 cell. 338/5607328
P.E.C. paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it e-mail: paolinobonavita@libero.it



preso dal Dirigente dell'Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia.

La giurisprudenza della Suprema Corte (ex plurimis Cassazione 22/02/2010 n. 4172) è costante nel ritenere che il giudice competente sia quello dove ha sede l'istituzione scolastica che ha provveduto ad emanare il decreto impugnato. Nel caso di specie, il giudice del lavoro territorialmente competente è, pertanto, il Tribunale di Brescia, poiché il decreto è stato emesso dal Dirigente dell'Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia, il cui circondario ricade sotto l'egida della competenza territoriale del Tribunale di Brescia.

DIRITTO

A) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 L. 241/1990

Nel caso di specie, l'esclusione dalle graduatorie permanenti provinciali è stato assunto dal Dirigente dell'ufficio IV –Ambito Territoriale di Brescia- innanzi indicato in mancanza di comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990.

Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che “la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso” per violazione dell'art. 7 della legge 241/1990 (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138). In altri termini, secondo la giurisprudenza, è illegittimo il provvedimento di depennamento nell'ambito delle graduatorie permanenti 24 mesi del personale ATA che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990. Dal che consegue l'illegittimità dei predetti provvedimenti e, per converso, il diritto della odierna ricorrente a vedersi riconosciuto l'inserimento nelle graduatorie permanente 24 mesi del personale ATA, profilo professionale Collaboratore Scolastico, dell' Ufficio Scolastico IV - Ambito Territoriale - della Provincia di Brescia.

Tale motivo d'impugnazione riguarda manifeste ed essenziali lacune dell'iter istruttorio, connotato da violazione d'ogni legittima garanzia di difesa e di contraddittorio, non essendosi instaurato col soggetto interessato agli effetti finali del procedimento. Il provvedimento di



esclusione che oggi si impugna in via principale, si è rivelato quanto mai inaspettato e imponderabile in ragione della sua occorsa adozione in assoluta violazione delle garanzie procedurali sancite in tema partecipazione al procedimento amministrativo. Gli artt. 7 e 8 della legge 241/90, infatti, prescrivono che l'avvio del procedimento debba essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti. Solo ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'Amministrazione può ovviare all'invio della comunicazione in parola.

Di queste particolari esigenze l'Amministrazione non fa menzione, né si comprende quali possano essere.

Pertanto, in primo luogo, a fronte di una situazione di fatto consolidata, in relazione alla quale, come detto, non si ravvisano profili di criticità, a maggior ragione l'Amministrazione avrebbe dovuto consentire all'interessata, odierna ricorrente, la possibilità di conoscere, prima dell'adozione del provvedimento finale, ciò che le veniva contestato, sia al fine di aiutare l'Amministrazione stessa ad una corretta valutazione dei fatti integrando l'attività istruttoria, sia a fini prettamente difensivi, al fine di veder tutelati i propri diritti. La legge 241/90, all'art. 10-bis sancisce espressamente che il destinatario della comunicazione di avvio del procedimento, nel termine di dieci giorni, possa presentare le proprie osservazioni e i documenti a sostegno della propria difesa.

In tema di graduatorie scolastiche, la giurisprudenza amministrativa ha più volte “ritenuto (...) che ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 la ragion d'essere della partecipazione del privato al procedimento amministrativo risponde a principi di trasparenza e di giusto procedimento e si configura anche quando i presupposti del provvedimento da adottare richiedano accertamenti tecnici, come pure si estende anche agli atti vincolati, essendo evidente che la pretesa partecipativa del privato riguarda anche l'accertamento e la valutazione dei presupposti sui quali si deve comunque fondare la determinazione amministrativa (C.d.S., Sez. V, 13 ottobre 2010, n. 7458)”.



In particolare, come si è già affermato la medesima giurisprudenza ha altresì ritenuto che la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento all'interessato, precluda al medesimo di contribuire alla corretta identificazione dei presupposti fattuali posti alla base delle decisioni assunte dall'Amministrazione.

Nella fattispecie, doveva pertanto ritenersi inibito all'Amministrazione di procedere all'esclusione della ricorrente dalle graduatorie di che trattasi, risultando anzi imposto a quest'ultima di azionare il soccorso istruttorio ex art. 10-bis della Legge n. 241/90. In tal senso, milita la giurisprudenza prevalente, derivandone che l'esclusione potrà essere disposta non per la presenza di dichiarazione incompleta o omessa, ma esclusivamente nel caso in cui il concorrente non ottemperi alla richiesta, ovvero non possieda, effettivamente, il requisito necessario.

Per la Corte Costituzionale è illegittimo il comportamento dell'amministrazione che non valuta preventivamente la gravità delle condotte del dipendente e le conseguenze sanzionatorie.

La Corte Costituzionale il 27 luglio 2007 con la sentenza n. 329 ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 128, secondo comma, del D.P.R. n. 3 del 1957, nella parte in cui, dalla dichiarazione di decadenza automatica di concorrere ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato, non prevede l'obbligo dell'amministrazione di valutare il provvedimento di decadenza dall'impiego, emesso ai sensi dell'art. 127, primo comma, lett. d), dello stesso decreto, operando un necessaria ponderazione tra gravità del comportamento e divieto di concorrere ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato. Da detta grave conseguenza sorge la necessità, ad avviso della Corte, che l'Amministrazione adotti eventualmente un provvedimento di decadenza emesso ai sensi dell'art. 127, primo comma lett. d) del D.P.R. adeguatamente motivato e dopo attenta valutazione ponderativi sulla proporzione tra la gravità del comportamento presupposto e il divieto di concorrere ad altro impiego.



b) VALIDITA' DEL TITOLO DI ACCESSO

In data 22/11/2018, la ricorrente fu individuata quale destinataria del primo contratto di lavoro a tempo determinato per il profilo di Collaboratore Scolastico presso l'I. C. "Renato Ferrari" di Montichiari (BS). In applicazione del disposto di cui all'art. 7 commi 7 e 5 del DM 640/2017 trattandosi del primo rapporto di lavoro, il Dirigente Scolastico provvide ex art. 7 del DM 640/2017 alla verifica della documentazione dichiarata nell'istanza inoltrata dalla ricorrente. Il D.S., in seguito alla verifica della citata documentazione, con Decreto prot. n. 399 del 18/01/2019 (**Cfr. Doc. 12**), **in seguito a istruttoria amministrativa**, provvide alla **CONVALIDA** dei titoli, tra cui il diploma di qualifica professionale conseguito presso l'Istituto Paritario Centro Studi Sannitico S.r.l. di Durazzano (BN).

La sig.ra Franzese attuale ricorrente con sommo stupore ed incredula ha visto il proprio nominativo tra gli esclusi dalla graduatoria provinciale dell'Amtito Territoriale di Brescia dei 24 mesi del personale ATA, profilo professionale collaboratore scolastico. L'incredulità è supportata che il titolo il diploma di qualifica professionale conseguito presso l'Istituto Paritario Centro Studi Sannitico S.r.l. di Durazzano (BN) era stato già sottoposto a verifiche amministrative e regolarmente validato dal Dirigente Scolastico dell'I. C. "Renato Ferrari" di Montichiari (BS).

L'Istituto "Centro Studi Sannitico" di Durazzano (BN), infatti, è riconosciuto come paritario dall'Ufficio Scolastico Regionale della Campania nell'A.S. 2012/2013 con decreto n. prot. AOODRCA/360/U dell'11 gennaio 2016 (**Cfr. Doc. 13**), dal quale si legge espressamente: *"L' Istituto Professionale – settore Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera – articolazioni: Enogastronomia, servizi di sala e di vendita, denominato Centro Studi Sannitico con sede in Durazzano, alla Via Sant'Alfonso n. 5, [...] è riconosciuto, ai sensi della Legge n. 62 del 2000, quale scuola paritaria secondaria di II grado con decorrenza dall' a.s. 2012/2013".*

L'Istituto in parola, contrariamente a quanto riferito dal resistente Ministero, era legittimato a



rilasciare i diplomi di qualifica professionale per l'A.S. 2012/13, in quanto non necessitava di ulteriori autorizzazioni da parte del Ministero o dall'Ufficio Scolastico Regionale, al fine di abilitarlo al rilascio di titoli di studio qualificanti.

Il DPR 87/2010 dispone, infatti, che gli Istituti professionali possono svolgere un ruolo integrativo al sistema di istruzione e formazione in regime di sussidiarietà anche per il rilascio di qualifiche e diplomi professionali.

Secondo la definizione dello stesso Ministero dell'Istruzione, il riconoscimento della paritaria, garantisce l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore legale delle scuole statali, pertanto, il Centro Studi Sannitico di Durazzano, riconosciuto paritario, era abilitato al rilascio dell'attestazione del raggiungimento della qualifica professionale triennale.

È evidente che nei fatti che nell' A.S. 2012/13 la scuola non aveva la parità, tuttavia l' avvenuto riconoscimento della parità in epoca successiva ma con riferimento all'anno scolastico di interesse fa sì che giuridicamente la scuola debba considerarsi paritaria dall'anno scolastico 2012/13 con tutti gli effetti che ne conseguono.

Tanto è vero che, con il provvedimento prot n. AOODRCA/360/U dell'11.01.2016 (**Cfr. Doc. 13**), l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, decretato il riconoscimento del Centro Studi Sannitico di Durazzano (BN) quale "scuola paritaria secondaria di II grado con decorrenza dall' A.S. 2012/2013 ", **obbligandolo, tra l'altro, ad inserire ed aggiornare tutti i dati riportati nell'anagrafe delle scuole paritarie degli esiti degli esami**".

Ebbene, con il decreto citato l'Ufficio Scolastico Regionale ha voluto sanare l'attività svolta fino a quel momento dall'Istituto Centro Studi Sannitico e in particolare riconoscendo la validità anche ai diplomi di qualifica rilasciati. **(sent. Tribunale di Milano n. 1070 del 16/04/21, Ordinanza Tribunale di Prato n. 29/08/2020, Ordinanza N. 00168/2021, pubblicata il 15/04/2021 –Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) sentenza Tribunale di Modena del 06/05/2021 (Cfr. Doc. 14), sentenza**



Tribunale di Pavia del 30/03/2021 (Cfr. Doc. 15) e Ordinanza Consiglio di Stato 6768-2020 del 23.11.2020 (Cfr. Doc. 16).

La Suprema Corte dichiara che l'equiparazione di una scuola privata a quella pubblica, secondo la legge n. 86 del 19/01/1942, può assumere la forma del riconoscimento o del pareggiamento che, in entrambi i casi, comporta la piena validità a tutti gli effetti degli studi compiuti e degli esami sostenuti presso la scuola stessa. Tanto premesso, i soggetti che organizzano, dirigono o svolgono attività di insegnamento nei citati istituti, hanno al pari di color che a tali compiti adempiono presso quelli pubblici, la qualifica di pubblico ufficiale. In virtù della citata equiparazione, deve ritenersi che anche il Dirigente Scolastico ed i docenti/o gli insegnanti di una scuola riconosciuta o pareggiata, i quali esplicano, per effetto del riconoscimento o del pareggiamento e sotto la vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione, le suddette funzioni, con identici poteri, siano pubblici ufficiali; ciò vale anche per il gestore di una scuola siffatta, là ove egli organizza e quindi contribuisce alle attività in questione, dovendo invece essere considerato soggetto privato con riguardo alla gestione economica dell'ente.

La ricorrente ha regolarmente conseguito il titolo dichiarato all'esito di regolari esami. Difatti, non è imputabile alla stessa la sussistenza di eventuali vizi amministrativi che potrebbero inficiare tali provvedimenti, come oggi invece riferito dall'Amministrazione scolastica.

A distanza di circa 10 anni dal conseguimento della qualifica professionale la ricorrente è venuta a conoscenza che il titolo rilasciato dall'Istituto Paritario non sarebbe valido, nonostante il superamento dell'esame sostenuto, e ciò per problematiche amministrative, peraltro non esplicitate, che questi non poteva e non era tenuta a conoscere. *Pertanto, posto che la questione circa la validità della qualifica afferisce ad altra e diversa vicenda amministrativa, rispetto alla quale la ricorrente è del tutto estranea e irresponsabile. **In altri e più chiari termini, gli atti relativi al conseguimento del diploma, non sono stati mai impugnati o oggetto di querela di falso e peraltro mai annullati o revocati, con gli effetti***



giuridici e la decorrenza ivi indicata.

Non è evidentemente imputabile alla ricorrente la sussistenza (né tanto meno la conoscenza) di vizi amministrativi che potrebbero inficiare tali provvedimenti, come oggi invece riferisce l'Amministrazione Scolastica. Vizi che peraltro non vengono in alcun modo esplicitati e che - soprattutto - **non hanno ancora comportato alcuna declaratoria di annullamento dei diplomi rilasciati dalla scuola paritaria.**

A ben vedere, tali vizi non solo non sono indicati ma neanche dedotti dall'Amministrazione la quale si limita a comunicare che il diploma di qualifica professionale non sarebbe stato legittimamente conseguito presso un Istituto autorizzato a svolgere gli esami di qualifica triennale statale nell'anno scolastico 2012/13 secondo il rispetto della normativa in materia.

Al riguardo, giova ricordare che fino all' A.S. 2012/13 gli istituti paritari hanno agito in deroga per rilascio delle qualifiche triennali statali che, solo a partire dal 2013/14, è divenuto di competenza esclusiva dell'Ufficio Scolastico Regionale.

L'attestazione e la conferma del conseguimento del medesimo titolo, fino all' A.S. 2012/13, poteva quindi avvenire ad opera della scuola paritaria, a partire dall'anno scolastico successivo, invece, solo l'ente regionale era deputato alla certificazione ed al rilascio del titolo. Il riconoscimento con efficacia retroattiva della natura paritaria dell'Istituto scolastico presso il quale la ricorrente ha conseguito il diploma di qualifica triennale deve, infatti, **essere considerato sufficiente per ritenere legittimo il rilascio del titolo stesso da parte della medesima Scuola.**

L'amministrazione scolastica, infine, dispone l'esclusione degli aspirante che (...) risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui all'art. 2 del Decreto n. 863 del 15/04/2021 dell'U.S.R. Lombardia, cioè privi di un valido titolo di studio per l'accesso alle graduatorie permanenti 24 mesi del personale ATA per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico.

Nella denegata ipotesi a voler considerare come non valido il titolo dichiarato, l'Amministrazione avrebbe dovuto comunque considerare la buona fede della ricorrente e



valutare il carattere incolpevole dell'affidamento riposto nella sussistenza del titolo di studio. In un caso analogo il Consiglio di Stato ha convalidato il percorso di studio di un ricorrente laureatosi alla Statale di Milano sulla base di un diploma di maturità poi rivelatosi non valido (Cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 3787/2016).

Fermo quanto fin qui esposto, è d'uopo precisare che la ricorrente è comunque in possesso di altro titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale di Collaboratore Scolastico (diploma di maturità di ragionerie e perito tecnico commerciale conseguito presso l' Istituto Tecnico Commerciale Statale " G. Filangieri" di Frattamaggiore (NA).

Di grazia, pertanto, è del tutto illegittima l'esclusione della stessa dalle graduatorie permanenti 24 mesi del personale ATA, profilo Collaboratore Scolastico, dell'Ufficio Scolastico IV Ambito Territoriale della Provincia di Brescia ove si consideri che, al di là della qualifica professionale, la ricorrente è in possesso di un diploma di maturità che legittima la sua permanenza in graduatoria anche per il profilo di collaboratore scolastico.

Difatti, l'immediata esclusione senza possibilità di soccorso istruttorio, che impone di valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto comunicati dalla candidata, è del tutto illegittima. Quest'ultimo costituisce strumento che deve trovare applicazione ogni qualvolta siano state commesse irregolarità o omissioni la cui gravità non comporti l'esclusione del candidato, in quanto in possesso dei requisiti di ammissione.

Nel caso in esame, infatti l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto procedere ad una valutazione in toto dei titoli di studio posseduti dalla ricorrente, senza ricorrere alla sua esclusione dalle graduatorie permanenti 24 mesi del personale ATA dell'Ufficio Scolastico IV Ambito Territoriale della Provincia di Brescia.

Alla luce di quanto detto, sussiste una palese violazione dei principi di imparzialità e trasparenza ex art. 97 Cost, e conseguente illegittimità dei provvedimenti contestati.

C. SUSSISTENZA PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS

Come già precisato nelle premesse in fatto, nonché nei motivi di diritto del presente ricorso,

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel/f a x 081/8240656 cell. 338/5607328
P.E.C. paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.i e-mail: paolinobonavita@libero.it



nella fattispecie de qua è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. periculum in mora) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso il diritto soggettivo della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie per il profilo di Collaboratore Scolastico.

Infatti, l'Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia con i decreti dirigenziali prot. n. 772 del 23/07/2021 (**Cfr. Doc. 1**) approvazione delle graduatorie permanente definitive 24 mesi del personale ATA e n. 794 29-07-2021 (**Cfr. Doc. 2**) rettifica delle graduatorie definitive, provvedeva all'esclusione dall'inserimento nelle graduatorie 24 mesi del personale ATA per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico la sig.ra Franzese Filomena.

Da quanto sopra si evince che la condotta complessivamente tenuta dall'amministrazione resistente ha chiaramente cagionato nei confronti della ricorrente un danno ingiusto, perdita di chance, intesa quale lesione attuale all'integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa, pertanto meritevole di ristoro sia sotto il profilo non patrimoniale che sotto il profilo patrimoniale.

Si tratta della lesione ad un bene giuridico non patrimoniale ed integra, ad avviso della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso procedura d'urgenza, in quanto è stato emesso un decreto di esclusione dall'inserimento nelle graduatorie provinciale di 24 mesi personale ATA, profilo professionale Collaboratore Scolastico, per l'anno 2021/22, di conseguenza il mancato inserimento nelle predette graduatorie priverebbe alla ricorrente di avere un contratto di lavoro a tempo determinato e/o a tempo indeterminato con la perdita di un reddito certo.

Nel caso di specie è di tutta evidenza il grave danno patrimoniale con chiari risvolti economici, ma non è di minor conto anche il danno relativo alla compromissione della professionalità della ricorrente, con la conseguente impossibilità di conseguire, attraverso il lavoro, adeguati riconoscimenti di carattere professionale.

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel/f a x 081/8240656 cell. 338/5607328
P.E.C. paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it e-mail: paolinobonavita@libero.it



Pertanto, si risolverà in una perdita di professionalità e di chance, con particolare riferimento alla possibile copertura di posti mediante la stipula dei contratti supplenza e/o anche a tempo indeterminato.

Di fatto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dal ricorrente (*fumus boni iuris*) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (*periculum in mora*), giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rileverebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo de quo sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario.

È, pertanto, proficuamente esperibile il giudizio *ex art. 700 c.p.c.*, sia per evitare il prodursi di un evento lesivo, che causerebbe danni non risarcibili per equivalente, sia per inibire le conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi, da intendersi quale pericolo per la ricorrente di dover subire un danno in tempi brevi, ma anche quale pericolo di perdere, nelle more del giudizio di merito, la possibilità e le garanzie del risarcimento. L'interesse alla tutela cautelare, peraltro, si fonda anche sulla circostanza che **gli effetti ripristinatori di un eventuale giudicato favorevole, al termine dell'azione ordinaria, saranno irrimediabilmente compromessi**. Difatti, anche a voler ripercorrere *ex post* il cammino della ricorrente, a valle delle successive operazioni, risulta inverosimile che l'amministrazione possa garantire, un domani, più o meno lontano, l'effettiva efficacia ripristinatoria di una decisione di accoglimento del ricorso ordinario. Ne discende che, in mancanza di una risarcibilità per equivalente dei danni che subisce la ricorrente, la tutela cautelare rappresenta l'unico modo per garantire pienamente i suoi diritti e interessi, completamente stravolti, la mancata illegittima assegnazione di un contratto di lavoro, impugnata con il presente atto.

Infine, si osserva che il mancato accoglimento del ricorso sarebbe fonte di pregiudizio di natura palesemente «irreparabile», atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero a intaccare la stessa sfera dei diritti personali



e familiari di parte ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*).

Tutto ciò premesso, la sig.ra Franzese Filomena, come sopra rappresentata e difesa, e domiciliata nel riportarsi letteralmente anche alle circostanze risultanti dagli allegati versati in atti ai fini dell'integrazione degli elementi di fatto ex art. 414, 669 e 700 e ss. bis c.p.c., e con riserva di impugnare l'eventuale documentazione che controparte produrrà a sua difesa disconoscendola ex artt. 2709 e 2719 c.c. e con salvezza di ogni altro diritto, da far valere in separata sede, con il presente ricorso

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Tribunale di Brescia, in funzione del Giudice del Lavoro, affinché voglia, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, con decreto inaudita altera parte o, in via di subordine, qualora non ritenesse pregiudizievole il decorso del tempo, per la convocazione delle parti, previa fissazione dell'udienza di discussione ed assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti resistenti, abbia ad accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI

Piaccia all'adito Giudice del Lavoro adito, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere:

IN VIA PRELIMINARE:

- rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei litisconsorti/contro interessati (identificati nei soggetti che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso) nonché della non agevole individuazione degli stessi e dei loro indirizzi di residenza, autorizzare, ex art. 151 c.p.c., la notifica del presente ricorso, nei loro confronti, tramite pubblicazione dello stesso sul sito web del M.I. ex MIUR., o con le modalità che l'Ill.mo Giudice riterrà più congrue.

IN VIA CAUTELARE ED IMMEDIATA:

- previa fissazione d'udienza per la comparizione delle parti per la discussione dell'istanza

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel/f a x 081/8240656 cell. 338/5607328
P.E.C. paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.i e-mail: paolinobonavita@libero.it



cautelare, con ordinanza ex art. 700 c.p.c. disporre la sospensione dell' efficacia dei Decreti, emessi dal Dirigente dell'Ufficio IV- Ambito Territoriale di Brescia, con conseguente ordine all'ente resistente di inserire anche in via provvisoria nelle graduatorie permanenti 24 mesi personale ATA, profilo Collaboratore Scolastico, dell'Ufficio Scolastico IV dell' A.T. della Provincia di Brescia;

- in subordine, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di essere inserita nelle indicate graduatorie permanenti 24 mesi personale ATA, profilo Collaboratore Scolastico, dell'AT della Provincia di Brescia, nelle more della definizione del ricorso per l'accertamento della validità o meno del diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi di ristorazione del settore cucina, conseguito presso l' Istituto "Centro Studi Sannitico" di Durazzano (BN), nell'anno scolastico 2012/2013;

NEL MERITO:

a) accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia dell'esclusione dall'inserimento nelle graduatorie permanenti 24 mesi personale ATA, profilo Collaboratore Scolastico, dell'A.T. della Provincia di Brescia della sig.ra Franzese Filomena, disposta dall'Ufficio IV- Ambito Territoriale di Brescia- con decreti Prot. 772 del 22/07/2021 e 794 del 29/07/2021, a firma del Dirigente Giuseppe Bonelli e/o comunque disporre la revoca e/o la disapplicazione dei provvedimenti con gli allegati, con conseguente revoca e caducazione dei relativi effetti e pertanto:

b) adottare ogni ulteriore provvedimento consequenziale e necessario;

c) condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio e oltre alle spese successive occorrente, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA:

- si chiede sin da ora che l'adito Giudice voglia assumere, in via cautelare, tutte le informazioni del caso nonché al Dirigente dell'Ufficio IV- Ambito Territoriale di Brescia, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., l'esibizione e il deposito di ogni documento utile e necessario ai

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel/f a x 081/8240656 cell. 338/5607328
P.E.C. paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.i e-mail: paolinobonavita@libero.it



fini della decisione.

Unitamente al presente atto si depositano i seguenti documenti:

- Decreto n. 772 del 23/07/2021 con gli allegati;
- Decreto n. 794 del 29/07/2021 con gli allegati;
- Decreto prot. n. 4895 USR Lombardia del 21/04/2021;
- Decreto prot. n. 3419 AT di Brescia del 21/04/2021;
- Decreto prot. n. 863 AT di Brescia del 21/04/2021;
- Diploma di qualifica professionale conseguito presso l'Istituto Paritario Centro studi Sannitico S.r.l. Durazzano (BN);
- Diploma di maturità di Ragionerie e Perito Contabile conseguito presso dall' Istituto Tecnico Commerciale Statale " G. Filangieri" di Frattamaggiore (NA);
- Domanda di partecipazione al concorso ai fini dell'inclusione nella graduatoria permanente del personale A.T.A;
- Decreto n. 5473 del 08/07/2021 con gli allegati;
- Decreto di esclusione;
- Reclamo del 09/07/2021 avverso al Decreto prot. n. 5473;
- Decreto di convalida titoli prot. n. 339 del 18/01/2019 del D.S. dell'I.C. 1 "Renato Ferrari" di Montichiari (BS);
- Decreto USR Campania prot. n. AOODRCA/360/U dell'11 gennaio 2016;
- Sentenza Tribunale di Modena del 06/05/2021;
- Sentenza Tribunale di Pavia del 30/03/2021;
- Ordinanza N. 06768/2020 del Consiglio di Stato del 23/11/2020.

Si dichiara che la causa è di valore indeterminabile e pertanto soggetta al versamento del Contributo Unificato pari ad € 259,00 commisurato ai sensi di legge.

Salvis iuribus.

Quindici 30 settembre 2021

Avv. Paolino Bonavita

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel/f a x 081/8240656 cell. 338/5607328
P.E.C. paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it e-mail: paolinobonavita@libero.it

